



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2012

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di improcedibilità pronunciata nei confronti di:

Enrico Preziosi (Presidente Genoa Cricket FC Spa), Francesco Salucci (Dirigente accompagnatore Genoa Cricket FC Spa), Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli (all'epoca dei fatti Calciatori Genoa Cricket FC Spa) e della società Genoa Cricket F.C., limitatamente alla responsabilità conseguente alle condotte dei suddetti tesserati, seguito gara Genoa/Siena del 22.4.2012, seguito proprio deferimento (nota n. 1289/1005pf11-12/SP/blp del 12.9.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S..

2. Ricorso GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al calc. Giuseppe Sculli seguito gara Genoa/Siena del 22.4.2012, seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 1289/1005pf11-12/SP/blp del 12.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

RESPINTO

3. Ricorso U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 2 ai sigg.ri Fattori Stefano e Rossi Carlo;
- ammenda di € 3.000,00 alla Società reclamante, per responsabilità oggettiva ai sensi art. 4, comma 2, C.G.S. in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 5, C.G.S. anche in relazione agli artt. 1 e 2 del Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2011-2012 (nota n. 9103/001 pf11-12 SP/SS/blp del 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

4. Ricorso A.S. VARESE 1910 S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ebagua Osarinem seguito gara Reggina/Varese del 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** al ricorso dichiara **ESTINTO** il procedimento

5. Ricorso REGGINA CALCIO

avverso le sanzioni:

- squalifica 3 giornate effettive di gara al Sig. Remo Giovanni;
- ammenda di € 10.000,00 al Sig. Foti Pasquale;
- ammenda di €15.000,00 alla Società,

inflitte seguito gara Reggina/Varese del 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

ACCOLTO limitatamente alla posizione del sig. Remo Giovanni e, per l'effetto, annulla la sanzione al medesimo inflitta. **CONFERMA** per il resto.